## ISTITUTO COMPRENSIVO di FONDO – REVÒ

## STATUTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

#### TITOLO I – PREMESSA

# Art. 1 Denominazione, sede e composizione

- 1. L'istituto Comprensivo di Fondo-Revò, di seguito indicato con il termine "istituzione", ha la propria sede amministrativa a Fondo in via G. Garibaldi, 24.
- L'istituzione è attualmente composta dalle scuole secondarie di primo grado di Fondo e Revò e dalle scuole primarie di Brez, Castelfondo, Cavareno, Fondo, Revò, Romeno, Sanzeno e Sarnonico.

## Art. 2 Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione è Ente autonomo dotato di personalità giuridica; fa parte del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino; opera nell'ambito dell'autonomia scolastica prevista dall'articolo 117 della Costituzione, nel quadro dello Statuto della Provincia Autonoma di Trento ed in base alle leggi vigenti; esplicita pertanto la sua attività in applicazione delle norme nazionali e provinciali.

## Art. 3 Natura dello Statuto

1. Il presente Statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006, il documento fondamentale dell'istituzione; ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi in esso contenuti, tutte le persone della scuola, dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici, studenti, genitori, educatori ed operatori che a vario titolo prestano servizio nella scuola, hanno l'obbligo di fare riferimento.

#### TITOLO II - PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

# Art. 4 Principi generali dell'istituzione

- 1. L'istituzione ispira la sua azione ai principi costituzionali e in particolare:
  - a) riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà;
  - b) attua una scuola aperta a tutti; in questo senso contribuisce a rimuove gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

- sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione del paese;
- c) promuove il libero sviluppo della cultura e della ricerca nella libertà di insegnamento;
- d) contribuisce a educare al rispetto del territorio e del patrimonio storico artistico della nazione;
- e) educa alla pace e alla giustizia fra le persone, i gruppi sociali, i popoli e le nazioni;
- f) rispetta le scelte religiose diversificate degli studenti e delle famiglie ed educa al reciproco rispetto e alla collaborazione; tratta l'insegnamento della religione cattolica secondo i principi e in rispetto del Concordato;
- g) educa gli studenti a manifestare liberamente il proprio pensiero e ad agire per il progresso materiale e spirituale della società, nel rispetto dei limiti derivanti dalla libertà degli altri e dalle regole fondamentali della convivenza sociale e civile;
- h) riconosce l'importanza delle famiglie nelle quali i genitori hanno il diritto-dovere di educare i figli e le sostiene instaurando con le stesse un rapporto di collaborazione e di reciprocità riguardante la formazione degli studenti.

## Art. 5 *Finalità*

- 1. Finalità primaria dell'istituzione è quella di organizzare e favorire il processo di apprendimento e di orientamento nell'età del primo ciclo dell'istruzione, riconoscendo la centralità dello studente come persona e come soggetto sociale inserito nella realtà ambientale in cui vive.
- 2. L'istituzione, al fine di sostenere nel modo migliore la centralità dell'apprendimento, promuove la formazione degli operatori, collabora con altri Enti ed Istituzioni, partecipa attivamente al dibattito ed agli eventi culturali del territorio vicino e lontano e documenta la propria attività culturale ed educativa, curandone la conservazione e la diffusione.

# Art. 6 Criteri organizzativi

- 1. L'istituzione imposta la propria attività tenendo presenti i seguenti criteri organizzativi:
- a) ricercare e migliorare costantemente l'unitarietà dell'istituzione negli aspetti programmatori, gestionali e operativi attraverso forme organizzative ispirate ai principi di efficienza ed efficacia;
- b) adeguare il progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
- c) differenziare l'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
- d) rendere efficace il concetto di continuità sia interna all'istituzione, sia esterna, con le istituzioni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado e di formazione professionale, con il territorio e le sue Istituzioni, attraverso iniziative periodiche volte alla trasmissione di informazioni, alla compartecipazione ad attività comuni e alla elaborazione e confronto di obiettivi condivisi;
- e) programmare l'attività, in particolare quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- f) approfondire e migliorare il ruolo dell'istituzione come centro per la crescita culturale e sociale delle Comunità dell'Alta Valle di Non e della Terza Sponda Anaune attraverso forme di collaborazione e l'attivazione di proposte specifiche;
- g) ispirare le proprie azioni ai principi della partecipazione, della responsabilità, delle pari

- opportunità e della leale collaborazione degli operatori, degli studenti e delle famiglie promuovendo occasioni di confronto;
- h) valutare sistematicamente il servizio erogato al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- i) fornire informazioni e comunicazioni puntuali e complete sul servizio offerto per l'esercizio dei diritti degli studenti e delle famiglie.

#### TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE

## Art. 7 Organi dell'istituzione

- 1. Gli organi dell'istituzione sono:
  - a) il consiglio dell'istituzione;
  - b) il dirigente dell'istituzione;
  - c) il collegio dei docenti;
  - d) il consiglio di classe;
  - e) il revisore dei conti;
  - f) il nucleo interno di valutazione (facoltativo).
- 2. Presso l'istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
- 3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

### Art. 8

#### Composizione e modalità di nomina del consiglio dell'istituzione

- 1. Il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da:
  - a) 6 rappresentanti dei docenti;
  - b) 6 rappresentanti dei genitori di cui almeno 2 di ciascun ambito territoriale (Alta Val di Non e Terza Sponda Anaune con Sanzeno);
  - c) 1 rappresentante del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore;
  - d) il dirigente scolastico;
  - e) 1 rappresentante del territorio, con diritto di voto.
- 2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
- 3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
- 4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
- 5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.

- 6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006 e nel numero previsto dal comma 1 del presente articolo.
- 7. Il rappresentante del territorio è designato, su richiesta dell'istituzione, dall'ente o dall'istituzione di appartenenza individuata con delibera del consiglio dell'istituzione.
- 8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
- 9. Il consiglio è presieduto da un genitore eletto nella prima seduta dal consiglio stesso a maggioranza dei componenti.

# Art. 9 Funzioni del consiglio dell'istituzione

- 1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
- 2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
  - a) lo Statuto;
  - b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
  - c) il progetto d'istituto;
  - d) la carta dei servizi;
  - e) il regolamento interno;
  - f) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo
  - g) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
  - h) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
  - i) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
  - j) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
- 3. Il consiglio inoltre richiede pareri alla consulta dei genitori in ordine alle attività, ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione, alle problematiche giovanili emergenti, alle iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

# Art. 10 Funzioni del dirigente dell'istituzione

- 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
- 2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
  - a) promuove e sviluppa l'autonomia dell'istituzione scolastica sul piano gestionale e didattico:
  - b) promuove gli interventi per assicurare l'esercizio dei diritti tutelati dalla Costituzione quali:
    - l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica;

- l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti;
- c) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- d) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa:
- e) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- f) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- g) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
- 3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe ed è membro di diritto del consiglio dell'istituzione.
- 4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5. Il dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.
- 6. Il dirigente, almeno due volte all'anno, presenta al consiglio dell'istituzione una relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali. Detta relazione è illustrata contestualmente alla presentazione del programma annuale di gestione ed in occasione della comunicazione al consiglio dell'istituzione sullo stato di attuazione del programma stesso.

## Art. 11 Collegio dei Docenti

- 1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione; si riunisce in seduta plenaria ed è presieduto dal dirigente dell'istituzione.
- 2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- 3. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
  - a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal Progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
  - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con gli indirizzi generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
  - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto di istituto;
  - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
  - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili;

- f) la nomina dei docenti componenti il nucleo interno di valutazione, se costituito;
- 4. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.
- 5. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

# Art. 12 *Consiglio di classe*

- 1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti e dai rappresentanti dei genitori di ogni singola classe.
- 2. Nelle scuole primarie fanno parte del consiglio n. 2 rappresentanti dei genitori; nelle scuole secondarie di primo grado fanno parte del consiglio n. 4 rappresentanti dei genitori; detti rappresentanti sono eletti dai genitori della classe secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
- 3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
- 4. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.
- 5. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto di istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti, nonché il compito di valutare gli studenti. Nella definizione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, il consiglio di classe adatta la programmazione sia educativa che didattica alle esigenze degli alunni.
- 6. L'attività di coordinamento didattico, di valutazione in itinere degli studenti e di valutazione finale con le operazioni degli scrutini intermedi e finali è effettuata dal consiglio di classe senza la presenza dei rappresentanti dei genitori.
- 7. Per effettuare le attività di sua competenza e per adempiere a ulteriori compiti ad esso attribuiti il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario ed un programma operativo stabiliti in sede di programmazione annuale delle attività, nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
- 8. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

## Art. 13 Nucleo interno di valutazione

- 1. L'istituzione può costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo o definire diverse modalità e procedure interne, nel rispetto delle linee guida approvate dal comitato provinciale di valutazione.
- 2. In caso di costituzione, il nucleo interno di valutazione è composto da:
  - a) 3 docenti di cui almeno uno per ogni ordine di scuola, nominati dal collegio dei docenti, tenendo conto delle competenze degli stessi in materia di valutazione;

- b) 2 genitori indicati dal consiglio dell'istituzione scolastica (uno per la scuola primaria ed uno per la secondaria di primo grado);
- c) 1 rappresentante del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore eletto in una riunione apposita del personale stesso convocata dal dirigente;
- d) il dirigente dell'istituzione.
- 3. Il nucleo interno di valutazione ha durata corrispondente al mandato del consiglio dell'istituzione; nel caso di perdita dei requisiti di appartenenza di qualche membro durante la durata triennale, lo stesso viene sostituito con nomina effettuata con analoga procedura a quella iniziale, con durata fino alla scadenza triennale dell'organo.
- 4. Il nucleo interno di valutazione è presieduto dal dirigente scolastico. Il funzionamento del nucleo interno di valutazione è disciplinato dal regolamento interno.
- 5. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di supportare il dirigente scolastico nella predisposizione del rapporto di autovalutazione elaborato secondo un quadro di riferimento e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. Il rapporto ha cadenza triennale ed è aggiornato annualmente.
- 6. Il rapporto elaborato o aggiornato annualmente è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il Progetto di istituto.

## Art. 14 Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

- 1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
- 2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
- 3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

# Art. 15 Consulta dei genitori

- 1. La consulta dei genitori è composta dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e nel consiglio dell'istituzione scolastica e dai rappresentanti delle associazioni riconosciute.
- 2. La consulta dei genitori viene costituita all'inizio di ogni anno scolastico su convocazione del dirigente.
- 3. La consulta formula proposte ed esprime pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione e dal dirigente secondo quanto disposto dall'art.29 della l.p. n.5/2006. In particolare la consulta:
  - a) formula proposte al consiglio dell'istituzione scolastica nella fase di approvazione del Progetto di istituto;
  - b) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti, dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
  - c) può presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti

- indirizzati al collegio docenti, che entro e non oltre 60 giorni fornisce risposta scritta;
- d) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- e) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione;
- f) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
- 4. La consulta elegge un proprio presidente. Il presidente della consulta fa parte della consulta provinciale dei genitori, come previsto dall'art. 40 bis della Legge provinciale sulla scuola.
- 5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.
- 6. Il funzionamento della consulta è disciplinato dal regolamento interno.

#### TITOLO IV-STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 16

Progetto d'istituto: significato, durata e contenuti

- 1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
- 2. Il progetto di istituto, di durata triennale, è elaborato e può essere annualmente aggiornato tenendo conto degli elementi fondamentali previsti dall'articolo 18, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- 3. Il progetto di istituto contiene, in particolare:
  - a) le opportunità e i vincoli derivanti dal contesto in cui opera l'istituzione;
  - b) le finalità, le scelte educative, le priorità;
  - c) l'offerta formativa complessiva;
  - d) i progetti, le attività curricolari ed extracurricolari;
  - e) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con l'offerta formativa;
  - f) i criteri generali per la formazione delle classi, la ripartizione dell'orario complessivo, secondo quanto stabilito dall'art. 56, comma 2 della Legge provinciale 5/2206 e ss.mm.;
  - g) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
  - h) gli obiettivi ed le attività possibili riguardanti la formazione degli adulti alla luce del ruolo dell'istituzione nel territorio;
  - i) le opportunità di coinvolgimento delle famiglie nell'attività della scuola e le proposte di formazione alle stesse rivolte;
  - j) le iniziative di informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie;
  - k) i criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi.

#### Art. 17

#### Progetto di istituto: approvazione

1. Il progetto di istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente Statuto.

- 2. Alla elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell'Istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'Istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
- 3. Il progetto d'istituto, di durata triennale ed aggiornabile annualmente, è approvato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro i termini stabiliti dalla legge e in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
- 4. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo online e sul sito dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione, anche in forma di estratto.

### Art. 18 *Carta dei servizi*

- 1. Il consiglio dell'istituzione approva la carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
- 2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
  - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
  - b) i percorsi di istruzione offerti dall'istituzione;
  - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
  - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
  - e) i servizi amministrativi e relative procedure;
  - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
  - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
  - h) le procedure per i reclami;
  - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze e reclami.
- 3. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio docenti, della consulta dei genitori e del personale amministrativo tecnico ausiliari e assistente educatore.
- 4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo online e sul sito.

## Art. 19 Regolamento interno

- 1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti, e in particolare stabilisce:
  - a) gli orari dell'attività scolastica;
  - b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;

- c) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
- f) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi e gli stage formativi;
- g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
- h) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
- i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
- j) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.
- 4. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:
  - a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
  - b) per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
  - c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
  - d) di funzionamento della consulta dei genitori e del nucleo interno di valutazione;
  - e) per la pubblicità degli atti.

#### Art. 20

### Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

- 1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
- 2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

#### Art. 21

#### Diritti fondamentali degli studenti

- 1. Il regolamento previsto dall'articolo 20 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
  - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
  - b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curricolo maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
  - c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;

- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- f) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- g) alla privacy e alla sicurezza.

#### Art. 22

### Doveri fondamentali degli studenti

- 1. Il regolamento previsto dall'articolo 20 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:
  - a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
  - b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
  - c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
  - d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica:
  - e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
  - f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
  - g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico.

#### Art. 23

### Mancanze disciplinari e relative sanzioni

- 1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 19 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:
  - a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
  - b) la responsabilità disciplinare è personale;
  - c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
  - d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
- 2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
  - a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
  - b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;

- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
- d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
- 3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

## Art. 24

### Modalità di approvazione dei regolamenti

- 1. Il consiglio dell'istituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
- 2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, la consulta dei genitori.
- 3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

#### TITOLO V – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 25

#### Bilancio di previsione e conto consuntivo

- 1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
- 2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
- 3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
- 4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

### TITOLO VI- PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

#### Art. 26

### Forme e modalità della partecipazione dei genitori

- 1. La partecipazione dei genitori alla vita della comunità scolastica, in nome di una attiva collaborazione educativa, è un valore da ricercare e sostenere.
- 2. La partecipazione dei genitori alla vita della classe e dell'istituzione è attuata in particolare secondo le seguenti modalità:
  - a) udienze: sono previste in forma generale e individuale secondo una programmazione di tempi e scadenze decise a termini di legge e nel rispetto del contratto collettivo del personale docente;
  - b) partecipazione ai consigli di classe: i rappresentanti dei genitori sono tenuti a coinvolgere e informare gli altri genitori della classe degli argomenti trattati e delle decisioni assunte;
  - c) partecipazione alla consulta dei genitori, come previsto dall'art. 15.

#### Art. 27

#### Diritto di riunione e di assemblea

- 1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
- 2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni che rispettino quanto previsto dal comma 3.
- 3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti e dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
- 4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

### Art. 28

## Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

- 1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
- 2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dall'articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006 sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

#### TITOLO VII- RAPPORTI CON IL TERRITORIO

#### Art. 29

## Partecipazione a progetti e iniziative

- 1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'istituzione, inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
- 2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale, sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
  - a. instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
  - b. partecipa a progetti d'integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

## Art. 30 Modalità di partecipazione

- 1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 28, comma 2, l'istituzione:
  - a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006:
  - b) attiva forme di collaborazione con le comunità ed i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006:
  - c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006.
- 2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.
- 3. La proposta di partecipazione alle iniziative ed ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
- 4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.

1. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutare gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

#### TITOLO VIII- NORME FINALI

#### Art. 31

## Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

- 1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
- 2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
- 3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
- 4. Lo statuto è pubblicato all'albo online dell'istituzione e sul sito dell'istituzione.